



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 14 GIU. 20 al
n° 1670 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO

Adeguito ai sensi dell'art. 101 – comma 2 - D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita l'Organizzazione di Volontariato senza personalità giuridica, che assume la denominazione di “ **PASIANO SOLIDALE ODV** ”, con sede in Pasiano di Pordenone in Via Roma 88 , di seguito denominata “Associazione”.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'eventuale successivo cambio di sede, se effettuata all'interno dello stesso comune, non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
5. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato ai sensi degli Artt: 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i., nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite prestate dai volontari associati.
3. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4 Finalità

1. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all' Art. 5 comma 1 lettere a) e i) del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione può operare nell'assistenza all'anziano, al disabile, al minore e bisognoso residente nel territorio del Comune di Pasiano e Comuni limitrofi attraverso interventi che concorrano, nell'ambito della co-progettazione, al sostegno del "sistema integrato" di interventi e servizi sociali con finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure di solidarietà sociale rivolte alla famiglia, a gruppi di persone ed alla comunità in generale. L'Associazione potrà operare nei confronti di tali soggetti sia all'interno di strutture come case di riposo, centri sociali, alloggi protetti, scuole, asili e abitazioni private, sia attraverso il loro trasporto utilizzando mezzi propri dei volontari, dell'Associazione, a lei affidati in comodato o di proprietà dell'Ente in convenzione.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto l'Associazione può fornire in uso o in comodato i propri mezzi e le proprie attrezzature ad altre associazioni o enti pubblici che ne facciano richiesta, previa stipula di apposite convenzioni.

In particolare l'Associazione attuerà tali obiettivi mediante le seguenti specifiche attività:

- a) servizio di vigilanza integrativa presso le scuole materne, plessi scolastici, percorsi pedonali (es. pedibus);
- b) accompagnamento e sorveglianza degli alunni sugli scuolabus comunali;
- c) attività di supporto a manifestazioni di promozione della cultura, sport, servizi a favore dell'ambiente e della cittadinanza consapevole e attiva;
- d) promozione e formazione delle figure degli amministratori di sostegno e dei tutori, che vengono nominati dall'Autorità giudiziaria. In questo contesto l'Associazione può gestire appositi sportelli con lo scopo di assistere gli amministratori di sostegno e tutori stessi nelle attività proprie previste o di protezione giuridica a favore della cittadinanza, per problematiche di varia natura;
- e) realizzazione di indagini conoscitive, ricerche anagrafiche, inchieste, censimenti per le conoscenze e la definizione delle esigenze e dei bisogni degli anziani e delle persone non autosufficienti;
- f) assistenza operativa progettuale, tecnica, direzionale per la realizzazione di "centri sociali", di "case protette" ed analoghe strutture per l'anziano nel territorio in cui opera l'Associazione;
- g) assistenza gestionale (economica, finanziaria, amministrativa) nelle sopradette strutture;
- h) presenza domiciliare per facilitare la permanenza dell'anziano o del disabile nel proprio ambiente;
- i) assistenza nell'organizzazione di attività per il tempo libero dell'anziano, del disabile, del minore e del bisognoso.

2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'Articolo 6 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione può svolgere inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;
 - b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti - istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
 - d) da eventuali entrate per attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., prestate in convenzione con Enti Pubblici o Privati;
 - e) da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs n. 117/2017;
 - f) da entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - g) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati .
2. L'Associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d'uso e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. Il patrimonio dell'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione ed altri enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro (persone giuridiche), che condividano gli obiettivi perseguiti dall'Associazione e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; in caso contrario la compagine Associativa deve essere integrata entro un anno.
2. L'ammissione dei soci è permanente e viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente nella quale dovrà essere indicata la disponibilità spazio-temporale a svolgere le attività di volontariato programmate dall'Associazione, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. In assenza della sottoscrizione da parte del volontario dell'impegno a svolgere regolarmente le attività di volontariato programmate, la domanda non potrà essere accolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego,

esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto, entro 60 giorni dalla data della domanda, all'aspirante rifiutato.

3. Sull'eventuale diniego l'aspirante socio può ricorrere al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'art. 26.

4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e di esaminare i libri associativi.

4. Gli associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno il compito di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Successivamente alla prima richiesta di adesione, l'iscrizione è tacitamente rinnovata per l'anno successivo salvo recesso od esclusione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa entro i termini previsti dall'art. 6, contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o

alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione, è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall'articolo 26. L'associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione né richiedere la restituzione delle quote sociali.

Titolo IV **Organi dell'Associazione**

Art. 13 **Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrono le condizioni e nei modi previsti dall'Art. 30 – comma 2 e dall'Art. 31 – comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- 5) il Collegio Arbitrale.

Art. 14 **Composizione dell'assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati in regola con il versamento della quota annuale se previsto.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto può conferire delega ad altro socio avente diritto di voto ma non è consentito il cumulo di più di n. 1 (una) delega.

Art. 15 **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto trasmesso con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16
Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattr'ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti, salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dell'art. 24 comma. 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19
Compiti dell'Assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo
 - nomina e revoca i componenti degli Organi di Controllo quando ne ricorrano le condizioni;
 - approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera le modifiche statutarie;
 - delibera l'eventuale regolamento interno di funzionamento dell'Associazione;
 - stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 (da tre a nove) membri, di seguito denominati Consiglieri o Amministratori, eletti dall'Assemblea degli associati e scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati persone giuridiche.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 – ter del Codice Civile.
4. Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste del comma 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
8. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
9. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea anche in assenza di giusta causa.
2. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce all'occorrenza o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi ed inoltre :
 - ◆ elegge il Presidente;
 - ◆ elegge il Vicepresidente con funzioni vicarie;
 - ◆ assume il personale;
 - ◆ elegge il Segretario;

- ◆ fissa l'eventuale Regolamento di funzionamento dell'Associazione;
 - ◆ sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - ◆ determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - ◆ delibera l'adesione dell'Associazione ad altre Istituzioni analoghe;
 - ◆ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
 - ◆ ratifica, nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - ◆ nomina il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione;
 - ◆ prende atto dei recessi degli associati;
 - ◆ istituisce sedi operative, nominando il relativo responsabile, con potere di revoca.
5. L'Associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:
- libro degli associati e dei volontari;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

6. Oltre all'amministrazione dell'Associazione, è di competenza del Consiglio Direttivo ogni altra incombenza non attribuita all'Assemblea dallo Statuto o da disposizioni legislative.

7. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5 (cinque), i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente nel compiere gli atti giuridici o a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte con gli stessi poteri dal Vicepresidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario eletto dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;

- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) possono essere attribuite ad un altro membro del Consiglio Direttivo (Tesoriere).

Art. 24

Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 comma 2 del D.Lgs n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di 3 (tre) o 5 (cinque) membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.
3. L'Organo di Controllo rimane in carica per la durata del Comitato di Gestione. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruoli, in materie economiche e giuridiche.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre può esercitare, al superamento dei limiti previsti dall'Art. 31.1, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in questo caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 e 8 del D.Lgs. n.117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D.Lgs.n.117/2017. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti e dovranno essere pubblicati nei modi e nelle forme previste dalla normativa sugli ETS.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura, compresa la beneficenza.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno e Collegio Arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo Statuto.
2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da 3 (tre) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "pro bono et aequo", senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Trieste il quale nominerà l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 27

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'Art. 27 del codice civile:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 del codice civile.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

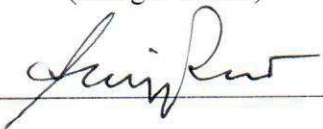
Art. 28

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative previste dal Codice ETS e dal Codice Civile.

Approvato dall'assemblea dei soci in data 16 maggio 2010
Modificato dall'assemblea dei soci in data 14 gennaio 2013
Modificato dall'assemblea dei soci in data 14 marzo 2017
Modificato dall'assemblea dei soci in data 09 luglio 2019
Così modificato dall'assemblea dei soci in data 27 maggio 2022

Il Presidente
(Arrigo Bonat)





Il Segretario
(Ettile Diana)

